



Comune di Ravenna

Gruppo Lista per Ravenna – Polo civico popolare
dr. Alvaro Ancisi – vicepresidente del Consiglio comunale

Piazza del Popolo n.1 - 48121 Ravenna
uff. 0544.482225 - cell. 335.1803032 - cell. 338.5622839
grulistara@comune.ra.it - alvaro@ancisi.it
alvaro@alvaroancisi.it - alvaroancisi@pec.it

Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Ravenna

ESPOSTO

Progetto “Parco Marittimo” del Comune di Ravenna, 1° stralcio (Marina di Ravenna e Punta Marina Terme): riqualificazione dei percorsi carrabili (“carraie”) e ciclopedonali (“stradelli”) e delle aree retrostanti gli stabilimenti balneari pavimentabili con “ghiaia rinverdita”

Il presente esposto sviluppa in modo documentato e compiuto, relativamente alle limitate competenze del sottoscritto, i precedenti esposti su analoga materia, presentati a codesta Procura da Italia Nostra, nella persona della presidente della sezione di Ravenna Francesca Santarella, il 15 marzo 2023, e dal sottoscritto il 27 marzo e il 13 aprile successivi (docc. 1, 2, 3).

Cap. I PRIME IPOTESI

In sostanza, tali esposti hanno messo in discussione i lavori di riqualificazione in oggetto finora realizzati sui percorsi carrabili (“carraie”) e ciclopedonali (“stradelli”), riguardo ai materiali usati come sottofondo. **Anziché pietrisco naturale spaccato, come imposto dal progetto definitivo, dal progetto esecutivo e dal capitolato dei lavori appaltati, era stato invece impiegato, per gran parte, materiale riciclato da rifiuti inerti.** Avvaloravano notevolmente questa ipotesi:

- il sopralluogo, con relative riprese fotografiche, effettuato sul cantiere da Italia Nostra il 14 marzo;
- altro medesimo sopralluogo effettuato il 20 marzo da Italia Nostra alla presenza di alcuni cittadini e, invitato quale consigliere comunale, del sottoscritto (qui alcune delle immagini e delle riprese effettuate: <https://drive.google.com/drive/folders/1Q9el4RvVu5YCvopGFiu188bTXd6Ek4JA?usp=sharing>), con la raccolta di due campioni di materiale vistosamente contrastante col pietrisco naturale, che si tengono a disposizione (sopralluogo di cui si è dato notizia con l’esposto del 27 marzo doc. 2);
- le trasmissioni e relative riprese RAI TV del 26 marzo e del 10/11 aprile, con la presenza sul posto, il giorno 10, della Polizia Locale di Ravenna e della stazione dei Carabinieri di Marina di Ravenna.

Non bastasse, il materiale da rifiuti riciclati appariva frammisto a numerosa quantità di plastiche da demolizioni edili (corrugati, ecc.), granuli di asfalto, materiale laterizio/ceramico anche di grande pezzatura, spezzoni di ferro, ecc., ovvero di qualità e granulometria presumibilmente da verificare.

Va qui precisato che i lavori di cui sopra sono stati pressoché terminati in previsione della settimana precedente la Pasqua del 9 aprile, con la copertura/occultamento dei sottofondi in questione, sia dei percorsi carrabili di attraversamento della pineta litoranea, perpendicolari alla spiaggia (“carraie”), sia dei percorsi ciclopedonali retrostanti gli stabilimenti balneari, paralleli alla spiaggia (“stradelli”). Si è voluto rendere agibile, con i carraie e stradelli “riqualificati”, l’accesso agli stabilimenti balneari e al mare, in occasione della prima ondata turistica stagionale coincidente con le festività pasquali.

L’ipotesi oggetto di questo cap. I è stata poi confermata e documentata dal Comune di Ravenna al sottoscritto, dietro sua richiesta formale. Ma va aggiunto, di più grave, che sia le riprese televisive che le immagini dei due sopralluoghi di cui sopra e i due campioni di materiale raccolti nel sopralluogo del 20 marzo dimostrano, all’evidenza oculare, la posa in opera non soltanto di riciclato da rifiuti inerti edili (della presumibile qualità di cui sopra), ma di rifiuti tal quali della peggior specie.

Cap. II

VARIANTE A BABBO MORTO

Fino a Pasqua 9 aprile, nessuno poteva immaginare che i progetti definitivo ed esecutivo e relativi capitolato d'appalto e computo metrico estimativo del Parco Marittimo-1° stralcio fossero stati così pesantemente trasgrediti senza il benché minimo supporto che avesse la parvenza di un atto amministrativo. Questo è stato infatti prodotto solo il 17 aprile 2023, quanto è stata pubblicata, a babbo morto (cioè coi nuovi sottofondi delle carraie e degli stradelli fulmineamente tombati), la determinazione 778/2023 (doc. 4), con cui il dirigente del servizio Strade ha molto tardivamente approvato, secondo il sottoscritto **fuori tempo massimo** (peraltro con un oggetto totalmente evasivo, e comunque non avendone egli titolo, non potendo rappresentare l'amministrazione comunale in un atto di tale portata) la **"variante suppletiva n. 2"** contenente la modifica esplosiva di cui alla seguente fedele trascrizione (con le sole evidenze grafiche aggiunte dal sottoscritto):

"LAVORI IN AUMENTO

1) omissis

2) Sostituzione di inerti di cava 10/30 con inerti di riciclo 0/40 [...]

In progetto è prevista la posa in opera di materiale inerte di cava 10/30 per la realizzazione dei sottofondi dei percorsi ciclo-pedonali e carrabili. L'impresa Esecutrice ha proposto la posa in opera di materiale inerte frantumato arido riciclato 0/40 [...] proveniente dalla demolizione e dalla manutenzione delle opere edili e infrastrutturali [...].

3) e 4 omissis".

In sostanza, il 17 aprile 2023 sono entrati ufficialmente in scena, come sottofondi degli stradelli e delle carraie, sia pure già sotterrati, enormi masse di rifiuti riciclati. Se ne parla di seguito, chiamando il tutto "Operazione" e definendo "Impresa" la ditta appaltatrice dei lavori, Jonica 2001, società cooperativa.

cap. III

4.326,69 TONNELLATE DI RIFIUTI

SOTTOFONDO DI CARRAIE E STRADELLI

La suddetta variante n. 2 è assolutamente irregolare a dir poco, ma tutt'altro che improvvisata. Il 29 marzo 2023, il sottoscritto, inoltrando al dirigente comunale del servizio Strade una formale istanza di accesso agli atti (doc. 5), aveva tra l'altro chiesto nozione delle *"bolle e fatture per ricostruire la storia dei materiali usati dall'impresa appaltatrice nei lavori di ricostruzione e assestamento sia delle carraie di accesso alla spiaggia sia dei cosiddetti stradelli retrodunali dal primo fornitore fino alla posa in opera"*.

1. Dalla documentazione ricevuta il 12 aprile, sia pure incompleta (ha riguardato solo i rifiuti riciclati, senza le fatture), si ricava in sintesi che dal 21 febbraio al 15 marzo scorso l'Impresa ha prelevato dal luogo di produzione della cava ravennate Bosca srl e trasportato (testualmente) sugli *"Stradelli Mare Marina di Ravenna"* con vettori della società CONSAR, **149 carichi di rifiuti riciclati**: esattamente **112 viaggi con "frantumato misto di calcestruzzo 0/40" per 2.943,60 tonnellate** e **37 viaggi con "frantumato misto di macerie 0/63" per 823,72 tonnellate**. In totale sono stati dunque **utilizzati, come sottofondo dei percorsi del Parco Marittimo 1° stralcio, 3.767,32 tonnellate di rifiuti riciclati**. Data la voluminosità dei fogli di carta, uno per ogni viaggio, che comunque il sottoscritto tiene a disposizione, se ne allega il quadro riassuntivo in formato Excel (doc. 6). Tale quadro rende conto anche dei **successivi 142 carichi di inerti naturali di cava, alias pietrisco**, avvenuti allo stesso identico modo tra il 16 marzo e il 16 maggio, di cui il sottoscritto ha richiesto documentazione il 16 maggio ricevendola il 29 maggio: esattamente **116 viaggi con "calcare o roccia di calcare 0-30" per 3.543,65 tonnellate** e **26 viaggi con "Calcare 0-20" per 783,04 tonnellate**. In totale sono state dunque **acquistate 4.326,69 tonnellate di inerti naturali**. Queste sono state utilizzate per i sottofondi delle carraie e degli stradelli solo in parte, giacché *"2.709,71 metri cubi di pietrisco saranno utilizzati a partire da settembre per la realizzazione dei sottofondi della ghiaia rinverdita [nelle] aree carrabili, parcheggi e zone di manovra frontistanti agli stabilimenti balneari"* (detto dal dirigente del servizio Strade, con mail del 29 e 30 maggio, doc. 5). A tutt'oggi, comunque, le parti in ghiaia rinverdita non sono state realizzate. Ma va detto che questi ulteriori 2.709,71 mq di pietrisco a parole destinati allo scopo non risultano stoccati nel piazzale posto in via Trieste n. 356 (antistante il locale ex Lex Ghinea) in località Marina di Ravenna, dove erano stoccati ed ivi lavorati i cumuli di pietrisco utilizzati per lo strato finale di carraie e stradelli, ovvero la finitura in *"Terra solida"* già

posta in opera, e dove alla data odierna esiste - privo di materiali stoccati, fatto salvo un piccolo cumulo di inerti da rifiuti edili macinati di qualità apparentemente buona - l'apprestamento di un deposito temporaneo (vedi immagini nei docc. 5 bis, 5 ter e 5 quater).

2. SI può dire dunque, **con certezza documentata**, che, per i sottofondi delle carraie e degli stradelli, sono stati usati in massima parte inerti di riciclo (3.767,32 tonnellate), anziché inerti naturali di cava, come prescritto. Gli inerti naturali di cava sono peraltro pervenuti sul cantiere solamente in parte esigua (2.480,53 tonnellate) prima di Pasqua, esattamente entro il 6 aprile (doc. 6), quando è stata compiuta la copertura totale dei sottofondi. Il resto (2.846,10 tonnellate), essendo pervenuto tra l'11 aprile e il 16 maggio, è stato nominalmente destinato alla realizzazione delle "ghiaie rinverdite" (doc. 5), fatto salvo, come detto sopra, che nel deposito di via Trieste n. 356, già utilizzato per lo stoccaggio degli inerti naturali utilizzati per la "Terra solida", non vi è più traccia di tale pregiato materiale.

Questa **Operazione** - su cui, ritenendola profondamente e artatamente illegittima, ci si sofferma a fondo per darne schiacciante dimostrazione - è stata **congegnata con grande anticipo** rispetto a quando se n'è data nozione. Per il momento, basti leggere la "DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE/FRANTUMATO DI CALCESTRUZZO 0/30" e i "RAPPORTI DI PROVA" su campioni di "FRANTUMATO DI CALCESTRUZZO" e di "MACERIE 0/70", rilasciati da Bosca srl all'Impresa **fin dal 12 ottobre 2022** (doc. 7). Per darne minima e inaccettabile "giustificazione" c'è voluto che scoppiasse lo scandalo sui giornali e nella TV di Stato, tra il 14 marzo e il 13 aprile 2023, dopodiché, molto in sordina, è uscita, il 17 aprile, la determinazione dirigenziale 778 (doc. 4) con la "variante a babbo morto" sopraddetta.

cap. IV

VARIANTE N. 2:

IPOTESI DI ILLEGITTIMITÀ/ILLEGALITÀ

Rispetto al tema del presente esposto, la suddetta variante n. 2 non appare rispettosa della legge sotto molteplici fattispecie e articolazioni, con possibili configurazioni potenzialmente rilevanti sotto il profilo penale.

PROGETTO DEFINITIVO

CON CONFERENZA DEI SERVIZI "DECISORIA"

- La "sostituzione di inerti di cava con inerti da riciclo" è stata motivata dalla variante n. 2 con la loro rispondenza alle "caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C3 della Circolare del Ministero Ambiente n. 5205 del 17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell'08/05/03". Questa corrispondenza non giustifica alcunché. Il materiale acquistato al riguardo presso Bosca srl è stato infatti dichiarato sì, in base ai rapporti di prova, "conforme ai limiti previsti dal D.M. 5/2/98 Allegato 3 e successive modifiche D.M. 05/04/2006 n. 186", ma tale conformità non si applica, neppure lontanamente, al caso, perché lo stesso richiamato decreto 5/2/98 (del Ministro dell'Ambiente!), coordinato col decreto 5/4/2006, stabilisce tra l'altro, all'art. 5, che, per "**le attività di recupero ambientale [...] l'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero [...] b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente; c) sia effettuato [...] nel rispetto del progetto di cui alla lettera b); d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare**". Inoltre, l'Allegato 3 del decreto stesso: "Criteri per la determinazione del test di cessione", avverte ben chiaramente che: "**In sede di approvazione del progetto di cui all'articolo 5 del presente decreto, vengono stabiliti i parametri significativi e rappresentativi del rifiuto che devono essere determinati in relazione alle particolari caratteristiche del sito o alla natura del rifiuto**". **Nulla di quanto sopra è stato rispettato. Il doc. 8 riproduce in estratto le norme del decreto 5/2/98 e del suo allegato n. 3 sopra richiamate.**
- Vale infatti la pena di precisare che non si tratta qui di costruire dei parcheggi autostradali, bensì, letteralmente:
 1. di "riqualificare" parte notevole della Riserva Naturale dello Stato "Pineta di Ravenna", sezione Piomboni Nord e Piomboni Sud e sezione Raspona (D.M. 13.07.1977), a cui si sovrappongono quanto meno:
 2. la zona Rete Natura 2000, Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale ZSC-ZPS IT4070006 "Pialassa dei Piomboni, Pineta di Punta Marina"

3. e la “Stazione Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna” del Parco Regionale del Delta del Po,
 4. mentre l’“area litoranea compresa fra la foce dei Fiumi Uniti e il molo foraneo Sud, comune di Ravenna” è soggetta, in virtù degli art. 136 e seguenti della legge 8 agosto 1985: “Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale” (cosiddetta legge Galasso), alla “Dichiarazione di notevole interesse pubblico” e alla definizione di “Area a Rischio idrogeologico”
 5. ed è inoltre classificata tra le “Aree di potenziale allagamento” (art. 6 della Relazione Generale del PAI – Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico).
- Ciò si riassume nell’impossibilità macroscopica, che sia “compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche” degli stradelli litoranei e delle carraie pinetali in questione la posa in opera, nei loro sottofondi, di 4.326,69 tonnellate di rifiuti riciclati definiti “frantumati misti di calcestruzzo e di macerie” (in realtà, anche molto peggio, da quanto è stato osservato e documentato nei sopralluoghi e nelle riprese televisive, come si è detto). **Ma soprattutto, vale solo al riguardo, in punta di diritto, il rispetto di quanto “previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall’autorità competente”.** Questo non può essere certo una perizia di variante tirata fuori dalla manica di qualcuno a partita chiusa, bensì **esclusivamente il progetto definitivo, in quanto unica sede in cui sia stata svolta obbligatoriamente, ex legge 241 del 5 giugno 2019, la Conferenza dei servizi decisoria.**
 - Basti richiamare, allo scopo, quanto si legge nel corpo stesso della deliberazione PV 334 del 2 luglio 2019 (doc. 9), con cui la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo. Alla pag. 4, circa “gli interventi principali sinteticamente elencati e descritti in dettaglio negli elaborati progettuali”, figurano: “3) Viabilità di accesso carrabile all’arenile: riqualificazione accessi esistenti con interventi di stabilizzazione di **inerti naturali [...]**”; “6) [...] **Realizzazione di percorsi in inerti naturali stabilizzati e terra battuta per la realizzazione della continuità ciclabile e pedonale, delle zone retrodunali e in ambiti naturalistici e boscati in genere**”. **Quindi, da nessuna parte inerti da rifiuti riciclati.**
 - Quanto sopra è stato esplicitato e sancito nel progetto esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta comunale PV 621 il 26 novembre 2019 (doc. 10). Nella Relazione generale, cap. 2.3.1, si legge, a proposito del “percorso pedonale e ciclabile”, che “**i percorsi naturali in terra stabilizzata e legata vengono realizzati mediante un sistema che prevede l’utilizzo di idoneo misto granulare di cava**”. Stessa indicazione, in sostanza, nel cap. 2.3.3, sui “Percorsi di attraversamento della pineta” Cap. 2.3.1. e cap. 2.3.3. sono nel doc. 11. Del resto, la stessa variante n. 2 ha sintetizzato, come si è visto, la progettazione sia definitiva che esecutiva, approvata dall’“autorità competente” (cioè dalla Giunta comunale, non già da un sottoposto dirigente dell’Amministrazione, come assurdamente è stato per la variante!) parlando di “posa in opera di materiale inerte di cava 10/30 per la realizzazione dei sottofondi dei percorsi ciclo-pedonali e carrabili”, invece sostituito, malauguratamente, “con inerti di riciclo 0/40”.
 - Non c’è discussione, giacché, ai sensi della legge 241 del 1990, art. 14, comma 2, la “**conferenza dei servizi decisoria [...] è subordinata all’acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni**”, le quali, per la valenza ambientale dei problemi sollevati con questo esposto, sono soprattutto: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità–Delta del Po, Soprintendenza Paesaggio ed ARPAE, ma particolarmente, anche per ragioni di codice civile, **Carabinieri forestali per la Biodiversità e Capitaneria di Porto, in rappresentanza della proprietà statale delle aree coinvolte, rispettivamente occupate dalle carraie pinetali e dagli stradelli litoranei retrodunali.**

SULLE CARRAIE PINETALI IGNORATA LA FONTE DI DIRITTO PRIMARIA

Volendo tagliare la testa al toro, almeno **sulle carraie pinetali** in questione da “riqualificare”, vale, come fonte primaria di diritto, il **decreto ministeriale 13 luglio 1977** del ministro per l’Agricoltura e le Foreste (doc. 12), che, insieme ad altre sette prestigiose riserve naturali, costituì la **riserva naturale denominata “Pineta di Ravenna”**, entro cui tali carraie sono situate, così definita: “*fasce boscate litoranee che esplicano funzione di protezione dal vento e dal surriscaldamento sui terreni circostanti caratterizzata da una grande permeabilità, forte dilavamento e mancanza di evaporazione*”. Qui (art. 2) “**è consentito l’accesso per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti tecnico-amministrativi di**

gestione e di vigilanza, nonché per **ricostituzione di equilibri naturali**". Potranno mai esserne "riqualificate" follemente le carraie, riversandovi migliaia di tonnellate di frantumato di calcestruzzo e di frantumato misto di macerie, per quanto ex rifiuti nella migliore delle ipotesi (o vere e proprie porcherie, come nelle foto, nei campioni raccolti e nelle riprese televisive di cui si è detto e di cui ai **docc. 1, 2 e 3**), in luogo del pietrisco di roccia, solo questo sì "naturale"? Suvvia.

PARERI OBBLIGATORI CALPESTATI

È certo che la Conferenza dei servizi "decisoria", avvenuta sul progetto definitivo dell'opera in questione, non è stata più convocata né risulta agli atti che singoli suoi componenti siano stati nemmeno interpellati su alcuna proposta di modifica. E non è smaccatamente vero, come si giustifica la variante n. 2, che, "autorizzando" lo sversamento di montagne di inerti innaturali su stradelli e carraie, "la modifica non muti sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto". Al contrario, la stravolge. Tanto da doversi valutare, in mancanza di alcun mandato della Conferenza dei servizi e neppure dei suoi singoli componenti, se possa in ipotesi configurarsi il **reato di scarico illegale di sostanze nel suolo**.

Tutti i pareri favorevoli acquisiti dalla Conferenza dei servizi, in presenza o per lettera (come nel caso dell'Ente Parco del Delta del Po) o come silenzio assenso, sono stati resi sul progetto definitivo, non sulla variante n. 2, che pertanto non è valida *ipso facto*, carta straccia a parere del sottoscritto. Ma **particolarmente grave è l'atteggiamento mostrato verso i due enti che rappresentano la proprietà dello Stato sulle carraie pinetali (Carabinieri forestali) e sui percorsi ciclo-pedonali retrostanti gli stabilimenti balneari (Capitaneria di Porto), le une e gli altri dati in concessione al Comune:**

- **CARABINIERI FORESTALI PER LA BIODIVERSITÀ** - Il parere "si concorda sulle modalità previste per l'intervento di sistemazione del fondo" relativamente agli "stradelli carrabili in concessione" (**doc. 13**), è stato espresso dai Carabinieri Forestali per la Biodiversità sul **progetto definitivo, che impone la "posa in opera di materiale inerte di cava", non già di inerti di riciclo 0/40 come nella variante n. 2**. Sarebbe stato pericoloso chiedere loro un nuovo parere su questa variante. Si è dunque taciuto: meglio nessun parere che un parere negativo "decisorio". Con ciò il Comune ha però violato anche l'art. 13 dell'atto di concessione n. 20 del 2 dicembre 2020 (**doc. 14**): "Qualora il concessionario intenda apportare ai beni in concessione eventuali modifiche di tipo strutturale o a carattere fisso dovrà richiedere la preventiva autorizzazione del Reparto Carabinieri Biodiversità di Punta Marina". Ma ha anche violato il protocollo d'intesa stipulato il 27 novembre 2019 coi Carabinieri stessi sul 1° stralcio del Parco Marittimo in questione (**doc. 15**), che, agli artt. 4 e 5, impegna le parti "a procedere in comune accordo, in forme coordinate e convergenti allo sviluppo degli iniziative necessarie [...] tramite la semplice trasmissione di lettera": **lettera che, riguardo alla variante n. 2, il Comune si è ben guardato dal mandare, consapevole che avrebbe fatto saltare l'Operazione**. Si aggiunga che nel Regolamento per le Riserve Naturali dell'Alto Adriatico, comprendente la Riserva Naturale Pineta di Ravenna, di cui al prot. n. 3409 dell'allora Corpo Forestale dello Stato (ora Carabinieri Forestali) – Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Punta Marina, redatto dallo stesso Ufficio ed approvato a giugno 2010, l'art. 3 ("Assetto edilizio ed infrastrutturale") dispone che: "1) Fatte salve le opere strettamente funzionali alla manutenzione, alla sorveglianza, alla ricerca e alla conservazione, nelle Riserve Naturali, non è ammessa l'edificazione di nuove costruzioni o strutture di qualunque genere e per qualsiasi uso, ivi incluse quelle a carattere precario; parimenti è vietata la realizzazione di una nuova viabilità di qualunque tipo e a qualunque titolo, ivi incluse aree di parcheggio di sosta. 2) Le opere di cui al comma 1 dovranno comunque essere realizzate utilizzando le tecniche più idonee a garantire il minor impatto sull'aspetto dei luoghi. 3) Fatte salve le altre autorizzazioni previste dalle leggi vigenti il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese delle Riserve Naturali è subordinato al preventivo nulla osta dell'organismo di gestione". All'art. 4 ("Tutela delle risorse e difesa del suolo") si legge: "1. Al fine di conservare l'integrità e il valore scientifico del biotopo all'interno delle Riserve Naturali, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991 n.394, è fatto divieto: [...] d) di apertura ed esercizio di cave, di miniere, e di discariche liquide e/o solide di qualsiasi tipo, nonché l'asportazione di minerali; [...], f) di introduzione e di impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; 2) [...] b) di abbandonare rifiuti e residui di qualunque genere". (**doc 15 bis**). **Quanto sopra giustifica che copia del presente esposto sia consegnata dal sottoscritto anche ai Carabinieri Forestali per quanto di diretta competenza.**

- **CAPITANERIA DI PORTO** - Dagli atti ricevuti dietro esplicita richiesta del sottoscritto (doc. 16), non risulta che la Capitaneria di Porto abbia espresso alcun parere sul progetto definitivo, bensì trasmesso una nota che ha chiesto al Comune di compilare e restituire il fac-simile di istanza allegato al fine di indicare *“l'esatta ubicazione delle aree eventualmente interessate dagli interventi”* e *“la natura delle opere da realizzarsi in sito”* (doc. 17). Nota a cui il Comune si è ben guardato dal rispondere e modulo che si è ben guardato dal compilare e trasmettere. Con tale nota la Capitaneria aveva avvisato il Comune che *“l'esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, è sottoposto all'autorizzazione [...] di competenza del Capo del Dipartimento Marittimo”*. Violato dunque l'art. 55 del Codice della Navigazione (comma 1), secondo cui *“l'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l'amministrazione non ha accolto la domanda dell'interessato”* (comma 3). In tal caso, *“il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell'ordine, provvede di ufficio a spese dell'interessato* (art. 54: *Occupazioni e innovazioni abusive*). Quanto sopra giustifica che copia del presente esposto sia consegnata dal sottoscritto alla Capitaneria di Porto di Ravenna per gli adempimenti di legge a cui è tenuta.

VARIANTE INAMMISSIBILE

La variante n. 2, approvata irregolarmente con determinazione di un sottoposto dirigente dell'Amministrazione, anziché con deliberazione di un organo di governo, non è giustificata da nessuna delle condizioni imposte dalla normativa di riferimento (d. lgs 163/2006 *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* e DPR 207/2010 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 2006”*): non da *“adeguamento a norme e regolamenti sopravvenuti in fase di esecuzione dei lavori”*, non *“per accertate cause impreviste e imprevedibili”*, non *“per difficoltà esecutive derivanti da cause geologiche”*, non *“per errori o omissioni nel progetto esecutivo”*. Dunque abusiva, con tutto quello che ne consegue?

Alterando, come detto sopra, la natura generale dei progetti definitivo ed esecutivo e del capitolato d'appalto dell'opera, la competenza a darvi corso sarebbe stata, se mai, esclusiva della Giunta comunale, che tuttavia ne era ben consapevole (corresponsabile, dunque?), giacché per regolamento del Comune di Ravenna le determinazioni dirigenziali devono essere poste a conoscenza preventiva dell'assessore di riferimento. Certo sarebbero suonate altre campane.

VARIANTE LESIVA, “SUGGERITA” DALL'IMPRESA, TARDIVA E NON TRASPARENTE

La determinazione dirigenziale n. 778, che ha approvato la variante n. 2 (doc. 4), è stata pubblicata il 17 aprile 2023 quando già aveva prodotto effetti irreversibili.

1) Ciò ha impedito di far valere ragioni di interesse generale a chiunque avesse il diritto, ma anche il dovere, di opporvisi tempestivamente, a cominciare da soggetti pubblici di specifica rilevanza (per esempio, i consiglieri comunali), ma senza escludere associazioni e cittadini privati.

2) Si è visto come si sia data attuazione all' *“Operazione rifiuti riciclati”*, consapevole il soggetto pubblico appaltante, già coi 149 camion carichi di inerti riciclati trasportati sul cantiere tra il 21 febbraio e il 15 marzo. La proposta per la *“sostituzione di inerti di cava con inerti di riciclo”*, avanzata dall'Impresa alla Direzione Lavori addirittura con data del 20 gennaio 2023 (doc. 18), è stata tenuta in sonno due mesi dalla Direzione Lavori stessa, la quale, facendola propria con totale copia/incolla solo il 20 marzo (doc. 19), con data non protocollata, l'ha avanzata al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che l'ha validata, a sua volta, il 3 aprile con data non protocollata (doc. 20). La voce dei rifiuti, riciclati o peggio, nel Parco Marittimo, era già esplosa pubblicamente, con gli esposti ripresi dalla stampa e sulla televisione di Stato fin dal 14 marzo. I sopralluoghi di cui si legge negli esposti e quelli ripresi nelle trasmissioni televisive sono avvenuti il 14, 20 e 26 marzo e il 10/11 aprile (docc. 1, 2 e 3). Già il 14 marzo i nuovi sottofondi degli stradelli e delle carraie erano stati in larga parte seppelliti sotto la loro pavimentazione (cd. *“Terra solida”*), che è stata portata a termine entro il 6 aprile, tre giorni prima di Pasqua.

3) Fa molto pensare come la determinazione n. 778 del 17 aprile (doc. 4) che, approvando la variante n. 2, ha pensato di mettere un colpo di spugna sull'Operazione compiuta, fosse in sostanza priva di oggetto, elemento essenziale di ogni atto amministrativo a pena di nullità, dovendo esplicitare ciò su cui l'atto ruota e su cui

A CHI GIOVA?

A chi giova è la domanda cruciale, d'obbligo in tali evenienze.

All'ambiente naturale, eccezionalmente protetto da norme nazionali e internazionali, blindato da qualsiasi intrusione "innaturale", certamente no. Basti pensare che, in caso di mareggiate o alluvioni di una certa violenza, a cui è ormai irresponsabile porre dei limiti, 4.326,69 tonnellate di rifiuti riciclati (se anche immondizie vere e proprie è ancora da vedere) si spargerebbero ovunque su vastissima parte di una Riserva Naturale dello Stato, sul demanio marittimo del litorale ravennate e in mare aperto.

L'insospettabile variante n. 1 (doc. 20) del 3 febbraio 2023 (nel corpo della determinazione dirigenziale che l'ha approvata neppure si accenna ai rifiuti riciclati, ancora in grembo a Giove), si riassume nell'aver aggiunto lavori che hanno aumentato gli importi a favore dell'Impresa nella misura di 212.512,19 euro, al netto di IVA, per fornitura e posa di pali di castagno, chiusini in ghisa per pozzetti, plinti prefabbricati per pali di pubblica illuminazione, per posa in opera di predisposizioni in cavidotto D160 e realizzazione di pozzetti di ispezione per stabilimenti balneari, per posa in opera di pozzetti rete fibra ottica e per alimentazione elettrica rete fibra ottica. Tali importi sono cresciuti dunque dai 4.218.336,56 euro del contratto iniziale a 4.430.848,75. La variante n. 2 ha inserito, leggendo il corpo della determinazione dirigenziale che l'ha approvata, come "LAVORI IN AUMENTO", quanto segue: "Fornitura e posa di geograniglia tessuta", "Rullatura sottofondo", "Segnaletica stradale" e "Sostituzione di inerti di cava 10/30 con inerti di riciclo 0/40 ecocompatibile". Che questo "lavoro" figurati in aumento appare incomprensibile al sottoscritto incompetente, perché il costo degli inerti di cava è ovviamente molto superiore a quello degli inerti da riciclo, che risultano, agli atti, pari a 4.326,69 tonnellate. Ci sono peraltro anche "LAVORI IN DETRAZIONE", ma sta di fatto che tutto quanto si pareggia quasi tra costi in aumento e costi in diminuzione per il Comune a favore dell'Impresa, producendo un ribasso di 4,01 euro rispetto all'aumento indotto dalla variante n. 1, che era stato di 212.512,19 euro. Eccezionale ingegneria di contabilità d'appalto o moltiplicazione dei pani e dei pesci? A questa domanda il sottoscritto non può rispondere. Prima di tutto perché alle due richieste di accesso agli atti (doc. 5) volte a conoscere "bolle e fatture" dei materiali usati dall'impresa appaltatrice, sia inerti di cava che inerti di riciclo, le fatture non sono state fornite al sottoscritto, senza alcuna giustificazione. In ciò, peraltro, si configura violazione dell'art. 43 del Testo unico degli enti locali, legge 267/2000, circa il diritto di accesso dei consiglieri comunale nei confronti della propria amministrazione. Ma, soprattutto, il sottoscritto non ha le competenze necessarie per risolvere i rebus:

- dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi della variante n. 1;
- dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi della variante n. 2;
- del quadro comparativo delle quantità, degli importi e delle variazioni introdotti dalla variante n. 1 rispetto al computo metrico estimativo del progetto esecutivo (doc. 21, pagg. 11 e 12);
- del quadro comparativo tra la variante n. 2 e la variante n. 1.

Siccome si tratta di fondi pubblici, il sottoscritto ritiene doveroso consegnare copia di questo esposto alla Guardia di Finanza per quanto di suo eventuale interesse, completando allo scopo la documentazione con copia del computo metrico estimativo del progetto esecutivo (doc. 22), del quadro comparativo della variante n. 1 (doc. 23) e del quadro comparativo della variante n. 2 (doc. 24).

CAROTAGGI SUI SOTTOFONDI DI CARRAIE E STRADELLI

Il Comune non ha fatto controlli per verificare se, per i nuovi sottofondi di carraie e stradelli, siano stati usati non solo rifiuti inerti riciclati, ma rifiuti di ogni altro genere, come sembrerebbe dai sopralluoghi, fotografie, riprese televisive e raccolta di campioni di cui al cap. I. Stante la maggiore gravità, si ravvisa l'opportunità che siano effettuati sondaggi a campione.

(segue)

Cap. VI
ELENCO DELLE NORME DI LEGGE O REGOLAMENTO
O DELLE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
DEDUCIBILMENTE VIOLATE

(in ordine di esposizione)

1. ministro dell’Ambiente, decreto 5/2/98 coordinato col decreto 5/4/2006, art. 5, commi b, c, d e suo allegato n. 3 (doc. 8)
2. legge 241 del 1990, art. 14, comma 2 , sulla “*Conferenza dei servizi decisoria*”
3. ministro per l’Agricoltura e le Foreste, decreto 13 luglio 1977, art. 2 (doc. 12)
4. atto di concessione dei Carabinieri Forestali al Comune di Ravenna n. 20 del 2.12.2020, art. 13 (doc. 14)
5. protocollo d’intesa Carabinieri Forestali/Comune di Ravenna 27.11.2019 artt. 4 e 5 (doc. 15)
6. legge 6 dicembre 1991 n.394 art. 11, coordinato col regolamento del giugno 2010 per le Riserve Naturali dell’Alto Adriatico, comprendente la Riserva Naturale Pineta di Ravenna, art. 3 commi 1, 2, 3 e art. 4 comma 1 lettere d ed f e comma 2 lettera b (doc. 15 bis)
7. codice della Navigazione art. 55 del comma 3, da cui discende l’art. 54
8. decreto legislativo 163/2006 “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*” e DPR 207/2010 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs 2006*”, in merito all’istituto delle varianti
9. legge n. 241 del 7 agosto 1990, art. 21-septies sulla nullità dei provvedimenti amministrativi per la mancanza di elementi essenziali
10. codice penale art. 452-ter per ipotetico scarico illegale di sostanze nel suolo.

Tutto ciò esposto ed argomentato, il sottoscritto

CHIEDE

1) che l’intestata Procura della Repubblica di Ravenna voglia accertare e valutare se nei fatti, atti e comportamenti sopra riportati siano rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti, anche numerose, procedendo, in caso affermativo, nei confronti dei soggetti responsabili;

2) inoltre, ai sensi dell’art. 406, comma 3 c.p.p., di essere informato dell’eventuale richiesta di proroga delle indagini preliminari;

3) infine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 408 comma 2 c.p.p., di essere avvisato nel denegato caso venga presentata al GIP richiesta di archiviazione. L’incarico di consigliere comunale di Ravenna comporta che, svolgendo il ruolo di pubblico ufficiale, il sottoscritto eserciti funzioni generali di “*controllo politico-amministrativo*” e specifiche di “*sindacato ispettivo*” su tutti i servizi e le attività del Comune di cui è amministratore (cfr. **rispettivamente art. 42 e art. 43 del Testo Unico sugli Enti Locali**). Appare indubbio come, nel caso di specie, se pur non danneggiato economicamente dai fatti ipotizzati, egli rivesta la qualifica di persona offesa (cfr. **Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 36352 del 2015**), stante l’interesse dei consiglieri comunali a vigilare sulla legittimità e legalità degli atti compiuti dalla propria amministrazione, giacché, nella fattispecie, l’eventuale sussistenza delle condotte delittuose paventate andrebbe a ledere gravemente beni giuridici della pubblica amministrazione quali il suo buon andamento e la tutela del patrimonio pubblico a cui preposta. Di qui la qualificazione del sottoscritto come persona offesa dal reato.

Alvaro Ancisi

Elenco dei documenti allegati a pag. 10

Documenti allegati

- 1) esposto di Italia Nostra 15.3.23
- 2) esposto di Ancisi 27.3.23
- 3) esposto di Ancisi 13.4.23
- 4) determinazione del dirigente Strade 778 del 17.4.23 (2.a variante del progetto esecutivo)
- 5) tre mail del dirigente Strade ad Ancisi datate 29.3.23, 29.5.23 e 30.5.23
- 5 bis) immagine in data 19.9.2023 del sito di stoccaggio inerti in via Trieste n. 356
- 5 ter) altra immagine in data 19.9.2023 del sito di stoccaggio inerti in via Trieste n. 356
- 5 quater) altra immagine in data 19.9.2023 del sito di stoccaggio inerti in via Trieste n. 356
- 6) quadro riassuntivo dei carichi di rifiuti riciclati e di inerti naturali di cava trasportati in cantiere
- 7) attestazioni rilasciate da Bosca srl all'Impresa ottobre 2022
- 8) estratto del decreto del Ministro dell'Ambiente 5.2.98 e suo allegato
- 9) deliberazione della Giunta comunale 334 del 2 luglio 2019 (approvazione progetto definitivo)
- 10) deliberazione della Giunta comunale 621 del 26 novembre 2019 (approvazione progetto esecutivo)
- 11) relazione generale della deliberazione della Giunta comunale 621 del 26 novembre 2019 (approvazione progetto esecutivo), cap. 2.3.1 e cap. 2.3.3
- 12) decreto del ministro dell'Agricoltura e Foreste 13.7.1977
- 13) parere dei Carabinieri Forestali sul progetto definitivo
- 14) atto di concessione dei Carabinieri Forestali n. 20 del 2.12.2020
- 15) protocollo d'intesa Carabinieri Forestali/Comune di Ravenna 27.11.2019
- 15 bis) regolamento delle RR.NN. dell'Alto Adriatico, giugno 2010
- 16) richiesta di Ancisi a dirigente delle Strade per copia dei pareri raccolti dalla Conferenza servizi del progetto definitivo
- 17) parere (non) espresso dalla Capitaneria di Porto alla Conferenza servizi del progetto definitivo
- 18) proposta dell'Impresa alla Direzione lavori in data 20.1.23
- 19) accoglimento della proposta dell'Impresa dalla Direzione lavori in data 20.3.23 e validazione della proposta dell'Impresa dal RUP in data 3.3.23
- 20) determinazione del dirigente Strade 200 del 2023 (1.a variante del progetto esecutivo)
- 21) computo metrico estimativo del progetto esecutivo, pagg. 11 e 12
- 22) computo metrico estimativo del progetto esecutivo
- 23) quadro comparativo della variante n. 1
- 24) quadro comparativo della variante n. 2

Ravenna, 12 ottobre 2023